



# **COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO**

## **REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE**

Allegato "A" alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29.03.2019

# **REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE**

## **Art. 1 - Istituzione**

E' istituita presso il Comune di Buseto Palizzolo la Consulta Giovanile. La Consulta Giovanile è composta dai giovani residenti nel Comune di Buseto Palizzolo da almeno tre anni e di età compresa tra i 16 ed i 36 anni non compiuti.

La Consulta è un organo consultivo e propositivo del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco e rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alle scelte amministrative.

## **Art. 2 - Finalità e scopi della Consulta Giovanile**

La Consulta Giovanile è istituita ai fini di instaurare un rapporto sempre più proficuo tra l'Amministrazione Comunale, i cittadini, le libere Associazioni ed il mondo giovanile, in modo da poter fornire all'Amministrazione Comunale ampie e competenti indicazioni programmatiche ed in particolare si prefigge:

- a) di promuovere e sostenere attraverso una collaborazione attiva con l'Assessorato alle politiche giovanili le iniziative che la Consulta stessa ritenga utili e necessarie;
- b) sensibilizzare, incentivare, stimolare la partecipazione dei giovani busetani alle iniziative sociali, culturali e politiche del territorio;
- c) promuovere iniziative e "progetti" che la Consulta riterrà utili ai propri fini istituzionali, anche attraverso il ricorso del parere di esperti dei vari settori, nonché di giovani o gruppi di giovani, ritenuti in grado di fornire il loro contributo alla crescita civile, culturale, sociale ed economica;
- d) operare per un'adeguata informazione nel campo culturale, lavorativo, sociale, sportivo etc. con particolare attenzione agli interessi ed ai bisogni dei giovani;
- e) interagire con le istituzioni invitando alle riunioni della Consulta i capigruppo consiliari, i consiglieri, gli assessori, i funzionari del comune;
- f) convocare almeno una volta l'anno una assemblea aperta a tutti i giovani.

## **Art. 3 - Sede**

La sede della Consulta Giovanile è il Comune. I lavori della Consulta si tengono abitualmente presso l'Aula Consiliare. L'agibilità di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

## **Art. 4 - Durata e Rinnovo**

La Consulta Giovanile resta in carica per un periodo pari alla metà della durata del mandato del Sindaco. Entro due mesi della scadenza l'Amministrazione attiverà le procedure previste dall'art.8 per l'individuazione e selezione della Consulta. A seguito del rinnovo dell'Amministrazione Comunale il Sindaco procederà, entro due mesi dalla data di insediamento, ad attivare le procedure per il rinnovo della stessa. La Consulta Giovanile è insediata dal Sindaco.

## **Art. 5 - Impegni dell'Amministrazione Comunale**

L'Amministrazione Comunale s'impegna a:

1. rendere noto, attraverso apposita pubblicità, il termine ultimo per la presentazione delle candidature a componenti della Consulta;
2. divulgare i risultati della selezione dei candidati;
3. pubblicizzare le iniziative concordate e gli eventuali documenti della Consulta;
4. concedere l'uso di appositi locali a richiesta del Presidente della Consulta, per svolgere le riunioni dell'Assemblea e dei lavori di gruppo;
5. agevolare l'accesso agli atti amministrativi nei limiti e nelle modalità stabilite dalla legge.
6. individuare annualmente ed inserire nel Bilancio Comunale le risorse economico-finanziarie destinate al supporto delle attività della Consulta Giovanile.

## **Art. 6 – Organi**

Sono organi della Consulta:

1. l'Assemblea;
2. l'Ufficio di Presidenza,
3. eventuali Commissioni di lavoro.

Le funzioni amministrative verranno svolte dal personale amministrativo comunale messo a disposizione dal Sindaco.

Nessuna indennità e nessun compenso per rimborso spese verrà corrisposto agli organi della Consulta, essendo l'incarico svolto a titolo gratuito.

## **Art. 7 – Assemblea**

L'Assemblea è composta:

- dal Sindaco o suo delegato;
  - dall'Assessore alle Politiche Giovanili e Capigruppo;
- da **11** componenti tra i quali **preferibilmente**:
- un rappresentante in possesso di laurea (magistrale e/o specialistica);
  - un rappresentante in possesso di diploma di istruzione secondaria;
  - un rappresentante degli studenti universitari;
  - un rappresentante degli studenti degli istituti di istruzione secondaria;
  - un rappresentante per ciascuna delle sette frazioni territoriali;
  - un rappresentante dei giovani lavoratori;
  - un rappresentante dell'associazionismo apartitico (enti no profit, di volontariato, cooperative sociali, associazioni sportive, culturali etc.);
  - **quattro** rappresentanti di sesso maschile;
  - **quattro** rappresentanti di sesso femminile

Il Sindaco o suo delegato, l'Assessore alle politiche giovanili e i capigruppo partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

## **Art. 8**

### **Individuazione e selezione della Consulta Giovanile**

Possono aspirare a far parte della Consulta Giovanile i giovani residenti da almeno tre anni nel Comune di Buseto Palizzolo e di età compresa tra i 16 ed i 36 anni non compiuti.

L'Amministrazione comunale, attraverso apposita pubblicità, si fa carico di divulgare le informazioni necessarie per la candidatura a componente della Consulta Giovanile e del termine ultimo per la presentazione delle candidature.

La candidatura a membro della Consulta avviene mediante compilazione e presentazione di un apposito modulo.

La selezione dei candidati avverrà tramite un'apposita commissione nominata e presieduta dal Sindaco e due Consiglieri individuati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza di cui faranno parte l'assessore con delega alle Politiche Giovanili ed un funzionario dell'Amministrazione Comunale individuato dal Sindaco.

La selezione dei candidati è vincolata al presente regolamento con particolare riferimento al predicato dell'art. 7.

## **Art. 9 - Modificazioni**

La Consulta Giovanile può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del presente Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea.

## **Art. 10 - Convocazione Assemblea**

La Consulta Giovanile è convocata dal Presidente di propria iniziativa o dalla maggioranza dei membri dell'Assemblea. L'assemblea è convocata almeno due volte l'anno ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.

Possono altresì richiedere la convocazione straordinaria della Consulta Giovanile sia il Sindaco e/o l'Assessore delegato, sia i due terzi dei Consiglieri Comunali. La Consulta Giovanile può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di enti o associazioni, il Segretario o i funzionari comunali, i Consiglieri, gli Assessori. I Consiglieri e gli Assessori possono partecipare ai lavori senza diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa. È consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso telefonico con almeno 24 ore di anticipo.

## **Art. 11 - Validità delle sedute e delle deliberazioni**

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva. All'inizio di ogni riunione della Consulta sarà data lettura del verbale della seduta precedente per l'approvazione. Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva. I componenti dell'Assemblea decadono dalla carica qualora risultano assenti non giustificati per tre sedute consecutive.

## **Art. 12 – Ufficio di presidenza**

L'ufficio di presidenza è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre membri, di cui uno svolge le funzioni di Segretario, tutti eletti dall'assemblea nella sua prima riunione a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

In caso di non raggiungimento del quorum l'elezione avviene nella stessa seduta a maggioranza assoluta dei presenti.

L'ufficio di presidenza è un organo esecutivo della Consulta e può esprimere pareri e raccomandazioni.

I componenti durano in carica un anno. Alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti **senza alcun limite di rieleggibilità**. Il Presidente assolve al compito di rappresentanza dell'intera Consulta, definisce l'ordine del giorno, presiede la Consulta, coordina i lavori all'interno della Consulta.

In assenza del Presidente nel corso delle riunioni, ne fa le funzioni il Vicepresidente.

Il Segretario per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze e i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva. In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvederà a nominare chi ne farà le funzioni.

Fanno parte di diritto dell'ufficio di presidenza, senza diritto di voto, il Sindaco e l'Assessore alle Politiche Sociali

La Consulta, per il tramite del suo Presidente, relaziona direttamente al Consiglio Comunale almeno una volta all'anno.

## **Art. 13 - Commissioni di lavoro**

La Consulta può istituire al suo interno apposite commissioni di lavoro per affrontare particolari temi o problematiche. La regolamentazione delle commissioni è rimessa all'Assemblea che delibererà in occasione dell'eventuale istituzione.

#### **Art. 14 – Iniziativa da parte dell'Amministrazione Comunale**

Il Sindaco o l'Assessore alle Politiche Giovanili possono suggerire temi e iniziative per cui richiedere l'intervento della Consulta.

#### **Art. 15 – Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto del Comune di Busetto Palizzolo ed alla normativa vigente in materia.